Registrazione e aggiornamento delle imprese alimentari

Dott.ssa Francesca Piovesan - Biologa

Dott. Bartolomeo Avataneo - Coordinatore TPALL

ASL TO5 - Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione

Torino, 20 giugno 2022

Argomenti trattati

- Disposizioni normative
 - ✓ Soggetti ad obbligo di notifica
 - ✓ Esclusioni dall'obbligo di notifica
- ✓ Modalità di notifica ai fini della registrazione e aggiornamento
 - ✓ Compiti Operatore Settore Alimentare (OSA)
 - ✓ Compiti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
 - ✓ Competenze Strutture Azienda Sanitaria Locale (AS)

- > REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004
- D.G.R. Regione Piemonte n. 20-5198 del 19/06/2017
- D.G.R. Regione Piemonte n. 25-5718 del 2/10/2017
- > D.D. Regione Piemonte n. 673 del 30/10/2017

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004

sull'igiene dei prodotti alimentari

Art. 6 comma 2

In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

D.G.R. Regione Piemonte

n. 20-5198 del 19/06/2017

Adeguamento regionale della modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e assimilabili, in particolare per alcune attività artigianali, approvata in sede di Conferenza Unificata con l'Accordo del 4 maggio 2017

D.G.R. Regione Piemonte

n. 28-5718 del 2/10/2017

Recepimento degli Accordi del 4 maggio 2017 (Rep. Atti 46/CU) e 6 luglio 2017 (Rep. Atti 77/CU). Adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Aggiornamento della DGR 14.11.2012, n. 16-4910 relativa all'applicazione del Reg. (CE) n. 852/2004 in materia di sicurezza alimentare

D.D. Regione Piemonte

n. 673 del 30/10/2017

Indicazioni operative per l'applicazione della DGR 28-5718 del 2 ottobre 2017. Adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Revoca della DD n. 799 del 15.11.2012

D.P. G.R. 3 marzo 2008, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale. Abrogazione dei regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004, n. 16/R, 28 dicembre 2005 n. 8/R."

Sito internet Regione Piemonte:

Somministrazione di alimenti e bevande | Regione Piemonte

Soggetti ad obbligo di notifica

- Imprese alimentari di produzione, trasformazione, deposito, trasporto conto terzi e distribuzione di alimenti (compresa la vendita e/o somministrazione)
- 2. Feste e sagre in cui avviene la preparazione e/o la somministrazione di alimenti e bevande
- 3. Centri estivi

Soggetti ad obbligo di notifica

- 4. Imprese soggette a riconoscimento regionale ai sensi del Regolamento CE n. 852/04 che svolgono attività di:
 - produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi ed enzimi;
 - produzione e/o confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali;
 - produzione di germogli

Esclusioni dall'obbligo di notifica

D.G.R. Regione Piemonte n. 28-5718 del 2/10/2017

Allegato B

Art. 5 - Esclusioni dall'obbligo di notifica ai fini della registrazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004

Compiti degli Operatore Settore Alimentare (OSA)

Gli OSA devono presentare notifica per:

- per l'avvio dell'attività;
- > il trasferimento di sede;
- > il subingresso nell'attività da parte di altra impresa;
- la modifica della tipologia di attività;
- la sospensione temporanea o la cessazione di ogni attività;

L'OSA deve provvedere alla trasmissione telematica tramite Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, di:

- 1. "Notifica ai fini della Registrazione" (Allegato A alla D.G.R. n. 28-5718 del 2.10.2017);
- 2. Scheda anagrafica (Mod. 1 D.G.R. n. 20-5198 del 19.06.2017);
- 3. copia del documento d'identità
- 4. versamento diritti di registrazione.

In caso di avvio o modifica della tipologia di attività l'OSA deve trasmettere, contestualmente alla notifica, direttamente all'ASL territorialmente competente,

5. <u>la "Comunicazione dei dati relativi all'impresa alimentare ai fini del controllo ufficiale (art. 6 Reg. CE 852/2004)"</u>
(Allegato 2 alla D.D. n. 673 del 30.10.17)

Compiti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

I SUAP inviano all'ASL territorialmente competente tutta la documentazione ricevuta dall'OSA

Dove posso trovare i recapiti del SUAP che mi interessa?

Home - impresainungiorno.gov.it

Competenze Azienda Sanitaria Locale (ASL)

- Valutazione della documentazione ricevuta dal SUAP
- Se necessario richiesta di integrazioni che andranno inviate sempre al SUAP che provvedere al nuovo invio
- Successivamente al ricevimento della documentazione dal SUAP sopralluogo presso l'OSA